

Promemoria

sul procedimento da seguire per ottenere un congedo giovanile come all'art. 329e CO

Beneficiari

apprendisti(e) e giovani assuntori(-trici) di lavoro, fino all'età massima di 30 anni che operino a titolo benevolo nel campo del lavoro giovanile in un'istituzione culturale o sociale; ad es.:

- esploratori(-trici)
- monitori (monitrici) di gruppi di giovani
- assistenti in punti di ritrovo di giovani
- organizzatori(-trici) di giornate, corsi, ecc.

Scopo

Si concede un congedo giovanile «...per svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale nonché per formarsi e perfezionarsi in questo campo...» (art. 329e CO).

Che significa attività direttiva?

- preparazione, organizzazione e direzione di manifestazioni di gruppo; di serate dedicate a discussioni su determinati temi; o di attività di fine settimana, campeggi, corsi;
- direzione di un gruppo che partecipi a un corso o a un campeggio.

Che significa attività assistenziale?

- responsabilità della cucina del campeggio;
- cura d'un gruppo di handicappati;
- animazione d'incontri di giovani.

Che significa attività consultiva?

- esperto/a delle attività Gioventù + Sport;
- consulenza giuridica in un gruppo sindacale giovanile;
- attività di esperto, educatore (educatrice), istruttore (istruttrice).

Che significa formazione continua e permanente?

- partecipazione a corsi, seminari, giornate, ad incontri di lavoro per dirigenti, consulenti, assistenti.

Durata

Al massimo 5 giornate lavorative all'anno, anche suddivise in giornate o mezze giornate. Il congedo giovanile non è retribuito. La protezione garantita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vale anche per i giorni di congedo non pagato (è possibile che le diarie o le rendite subiscano riduzioni minime). Il datore di lavoro non è tenuto a concedere nell'anno successivo i giorni di congedo non presi nell'anno in corso.

Modo di procedere

Il congedo va preannunciato, al più tardi con 2 mesi d'anticipo, al datore di lavoro (insegante di tirocinio, capo/a del personale); a richiesta si deve allegare una conferma (v. a tergo) dell'organizzazione responsabile che indice la manifestazione (associazione giovanile, sportiva, Ufficio gioventù + sport, ecc.). N.B.: l'assenza va discussa anche con la scuola professionale, perché il congedo riguarda, per principio, anche la scuola.

Difficoltà?

Nel caso di difficoltà, tendere ad una soluzione rapida:

- cercare il colloquio con il datore di lavoro;
- rivolgersi alla propria organizzazione perché intervenga;
- mostrare il Promemoria;
- consultare la segreteria sindacale;
- chiedere informazione telefonica a:

Federazione svizzera delle associazioni giovanili:

tel. 031 / 326 29 29

Ufficio federale della cultura:

tel. 031 / 322 92 68